



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Via Libertà n. 5 – 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934/71281 – prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it – prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria RUO: _____
FUNZIONE:
MACROATTIVITA':
ATTIVITA':

4 APR 2023

№2279 Prot. Segr. U.

Caltanissetta, li / /2023

Oggetto: Avv.ti I. Melchiori e E.Marcon - Pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. –
Richiesta informazioni su prassi in vigore – Riscontro.

- *AVV.TI I.MELCHIORI e .E MARCON*
TREVISO

(isabellamelchiori@pec.ordineavvocatitreviso.it)

- *AI DIRIGENTI U.N.E.P. DEGLI UFFICI N.E.P. DI*
CALTANISSETTA - GELA - ENNA

- *e p.c. AI SIG.RI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI*
CALTANISSETTA-ENNA-GELA

- *e p.c. AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI*
CALTANISSETTA-ENNA-GELA

Con riferimento a quanto in oggetto e avuto riguardo al disposto del novellato art. 492 bis c.p.c. va ricordato che, ai sensi del vigente comma 4, l'Ufficiale Giudiziario *“accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione”*.

La riforma ha tuttavia distinto due fattispecie: se il precetto non è stato notificato o il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c. non è scaduto e vi sia un pericolo nel ritardo, il creditore può rivolgersi al Presidente del Tribunale per richiedere l'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492 bis, comma 2, c.p.c.); diversamente se sono già stati notificati titolo e precetto ed è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c. si applicherà il 4 comma dell'art. 492 bis c.p.c. sopra citato e pertanto sarà l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore, ad effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare.


Allo stato tuttavia, come da nota ministeriale del 23/03/2023 a firma del Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione avente ad oggetto *“Accesso alla banca dati ex art. 492-bis c.p.c. – Ufficiali Giudiziari – Attestazione del mancato funzionamento”*, il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto da parte degli Ufficiali Giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni non è in esercizio in quanto non è ancora esecutiva la convenzione tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima.

Invero l'art 155 – quinquies disp.att.c.p.c. ha previsto che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione *“non sono funzionanti”*, il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse, dopo aver ottenuto dall'Ufficiale Giudiziario l'attestazione che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

Per le ragioni sopra evidenziate e in attesa della messa in esercizio del sistema di interoperabilità, il rilascio di siffatta attestazione al creditore richiedente, in presenza dei presupposti di legge, è atto dovuto e temporaneamente necessario.

Ringrazio per la collaborazione.

Il Presidente della Corte
- *Maria Grazia Vagliasindi* -



Maria Grazia Vagliasindi

